

Giunta Regionale - Deliberazioni n 001383 del 16/11/1998 (Boll. n 50 del 16/12/1998, parte Seconda , SEZIONE I)
GIUNTA REGIONALE

Indirizzi specifici relativi al procedimento di valutazione dei programmi locali di sviluppo sostenibile. LR 29.07.98, n. 41, art 6.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n. 41 "Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile" e in particolare l'art. 6 "Ripartizione del fondo e assegnazione dei contributi";

Ritenuto di impartire al nucleo di valutazione, incaricato dell'istruttoria tecnica dei programmi e dei progetti presentati in attuazione della legge regionale medesima, indirizzi specifici volti a garantire la omogeneita' e la trasparenza del procedimento di valutazione;

Vista la proposta tecnica al riguardo elaborata dalla competente area Metodi e strumenti della programmazione;

Ad unanimita' di voti

DELIBERA

di approvare gli indirizzi specifici per il procedimento di valutazione dei programmi locali di sviluppo sostenibile e dei relativi progetti presentati in attuazione della LR 41/98, quali risultano dall'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

La presente deliberazione sara' pubblicata integralmente, incluso l'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione. Copia integrale sara' trasmessa al Consiglio regionale, a cura della Segreteria della Giunta, e, a cura dell'Area Metodi e strumenti della Programmazione, comunicata ai componenti il nucleo di valutazione e alle Province interessate.

Segreteria della Giunta - Il Coordinatore
Valerio Pelini

ALLEGATO "A" - Indirizzi specifici per la valutazione.

Definizioni.

- Per "programma" si intende il programma locale di sviluppo sostenibile di cui all'art. 2 della LR, formato secondo il

procedimento di cui all'art. 3 della LR.

- Per "progetto" si intende il progetto d'investimento, ricompreso nel programma, per il quale viene richiesto il contributo regionale previsto dalla LR.

Punteggio e criteri di ripartizione.

- Il punteggio complessivo a disposizione, con riferimento a ciascun progetto, e' pari a 100, cosi' ripartito:
 - fino a 10 punti, per il programma
 - fino a 10 punti, per il progetto
 - fino a 20 punti, per le unita' di lavoro prodotte o impegnate
 - fino a 20 punti, per l'indice di autofinanziamento
 - fino a 20 punti, per l'indice di compartecipazione
 - fino a 20 punti, per i livelli di protezione o miglioramento ambientale secondo le definizioni dell'art. 6, c. 4 della LR.

Criteri di attribuzione dei punteggi.

- I distinti punteggi come sopra determinati sono attribuiti in base ai seguenti criteri:
 - il punteggio per il programma e' attribuito in relazione alla qualita' complessiva del programma stesso, valutata in termini di grado di rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'art. 2 della LR, di coerenza interna e di caratteristiche tecniche. Il punteggio attribuito a questo titolo e' imputato a tutti e ciascuno i progetti, ricompresi nel programma;
 - il punteggio per il progetto e' attribuito in relazione al suo grado di importanza ai fini dell'efficacia del programma e di interdipendenza con altri progetti costituenti il programma, anche non candidati ai contributi della LR;
 - il punteggio per le unita' di lavoro prodotte o impegnate dalla realizzazione del progetto e' attribuito con il seguente procedimento di calcolo:
 - a) mediante l'applicazione della matrice input/output all'investimento medio annuo previsto dal progetto si determina il numero M delle unita' annue di lavoro potenziali;
 - b) si rileva il numero n. delle unita' di lavoro aggiuntive dichiarate dal progetto;
 - c) risolvendo l'espressione $(N+M:2)$ si determina la media aritmetica D che costituisce l'entita' convenzionale presunta delle unita' di lavoro aggiuntive a ti prodotte dalla realizzazione del progetto;
 - d) al valore di D si attribuisce 1 punto ogni 2 unita', con arrotondamento per difetto o per eccesso;
 - il punteggio per l'indice di autofinanziamento e' attribuito con il seguente procedimento di calcolo:
 - a) si determina il valore percentuale A dell'ammontare dei finanziamenti conferiti dai soggetti locali rispetto all'importo complessivo degli investimenti impegnati per la realizzazione del progetto;
 - b) si attribuisce 1 punto per ciascun 1,5 di A superiore a 60 ($F=60:zero$; $F=90:20$), con arrotondamento per difetto o per eccesso;
 - il punteggio per l'indice di compartecipazione e' attribuito con il seguente procedimento di calcolo:
 - a) si determina il rapporto C tra l'ammontare dei finanziamenti privati e quello dei finanziamenti pubblici (incluso il contributo richiesto ai sensi della LR) investiti nel progetto;
 - b) si attribuisce 1 punto per ciascun 0,10 di C superiore a 2 ($C=2:zero$; $C=4:20$), con arrotondamento per difetto o per eccesso;
 - il punteggio per i livelli differenziali di protezione o di miglioramento ambientale e' attribuito con la seguente griglia di impatto:

Tipo Impatto	Livello Impatto		
positivo	5	10	20

negativo	-3	-7	-10	
non dichiarato			- 5	
non rilevabile				
indifferente				
	nullo	basso	medio	forte

Determinazione del punteggio complessivo di progetto e soglia di ammissibilita' al contributo.

- Il punteggio complessivo di ciascun progetto e' determinato dalla somma dei punteggi attribuiti al progetto stesso per i sei fattori sopra considerati. I progetti che non conseguano un punteggio complessivo pari o superiore a 25 non potranno essere ammessi al contributo previsto dalla LR.

Determinazione del valore finanziario del punto.

- Fatto T il totale della somma dei punteggi, non inferiori a 25, attribuiti ai progetti valutati ammissibili di tutti i programmi considerati, il valore V di ciascun punto e' ottenuto dividendo il finanziamento disponibile (L.5.000.000.000) per T.

Determinazione della proposta di contributo.

- La proposta del contributo da assegnare a ciascun progetto risulta dal prodotto della moltiplicazione di V per il punteggio complessivo rispettivamente conseguito.

Limitazioni e conguagli.

- Qualora l'importo del contributo come sopra determinato risulti superiore a quello richiesto ovvero a quello consentito dalle norme dell'UE, esso e' ridotto ai corrispondenti importi.
- Qualora l'importo del contributo come sopra determinato risulti contemporaneamente inferiore al 5% dell'investimento complessivo previsto e al 50% del contributo richiesto, il contributo e' elevato fino alla soglia percentuale piu' prossima.
- Le somme nette eventualmente recuperate saranno redistribuite tra i progetti ammessi e finanziati con gli stessi criteri sopra stabiliti, fino a concorrenza delle richieste o delle soglie "de minimis".

Integrazione dei piani finanziari.

- Nei casi in cui il contributo risultante sia inferiore a quello richiesto, la proposta di assegnazione e' subordinata e condizionata a pena di esclusione, alla indicazione delle modalita' di copertura dell'importo residuo.